

Edizione di mercoledì 25 luglio 2018

AGEVOLAZIONI

Locazioni a canone concordato: attestazione non sempre necessaria

di **Alessandro Bonuzzi**

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – II° parte

di **Guido Martinelli**

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento e cessione del quinto dello stipendio

di **Massimo Conigliaro**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la quotazione delle Pmi

di **Federica Furlani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Documentazione transfer pricing

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Locazioni a canone concordato: attestazione non sempre necessaria

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 31/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai **contratti di locazione a canone concordato**, a seguito delle novità introdotte dal **D.M. 16.01.2017** recante i criteri generali per la realizzazione degli **accordi** da definire in sede locale per la relativa stipula.

L'articolo 1, comma 8, del decreto prevede che *“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli **accordi** definiscono, **per i contratti non assistiti**, le modalità di **attestazione**, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, **anche con riguardo alle agevolazioni fiscali**”*.

Per i contratti di locazione a canone concordato **non assistiti**, l'**attestazione** rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la **rispondenza** del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'**Accordo Territoriale**, assume, quindi, un **ruolo centrale** poiché esplica effetti anche ai fini del **riconoscimento** delle agevolazioni fiscali.

Agevolazioni fiscali che, si ricorda, consistono:

1. nell'applicazione dell'aliquota ridotta del **10%** invece che nella misura ordinaria del 21% in caso di opzione, da parte del locatore, per il regime della **cedolare secca**;
2. nell'**ulteriore riduzione del 30%**, rispetto a quella del 5 o del 25% ex [articolo 37 Tuir](#), dei canoni di locazione ai fini del calcolo del **reddito imponibile Irpef** del proprietario ([articolo 8 L. 431/1998](#));
3. nella **riduzione del 30%** del corrispettivo annuo ai fini della determinazione della **base imponibile** per l'applicazione dell'imposta **proporzionale di registro** ([articolo 8 L. 431/1998](#));
4. nella **detrazione Irpef** maggiorata prevista, per il conduttore, dall'[articolo 16, comma 1, Tuir](#);
5. nell'abbattimento del 25% dell'**aliquota Imu e Tasi** fissata dal Comune.

Non va, però, dimenticato che, come precisato dall'Agenzia nella [risoluzione 31/E/2018](#),

l'attestazione non è necessaria:

- per i contratti di locazione a canone concordato stipulati **prima dell'entrata in vigore del decreto**, e quindi entro il **14 marzo 2017**;
- per i contratti di locazione a canone concordato aventi ad oggetto immobili ubicati in zone in cui non risultano stipulati **Accordi territoriali** dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari che abbiano **recepito** le previsioni dettate dal decreto. Pertanto, se l'immobile concesso in locazione è situato in un Comune con riferimento al quale non risulta **"adeguato"** l'accordo territoriale, anche laddove il contratto a canone concordato sia stato stipulato dal 15 marzo 2017, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, non è necessario acquisire l'attestazione.

Nell'occasione l'Agenzia ha altresì affermato che, **in sede di registrazione** del contratto, **non sussiste comunque alcun obbligo di allegare l'attestazione**. Ciò in quanto l'adempimento non è imposto né dal decreto né dalle previsioni dettate dal Testo unico dell'imposta di registro (**D.P.R. 131/1986**).

L'allegazione dell'attestazione è, semmai, solo **opportuna** al fine di documentare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione prevista ai fini dell'**imposta di registro** (assunzione del corrispettivo annuo nella misura del 70%).

Sicché le parti possono **decidere** di procedere all'**allegazione** dell'attestazione. E, in tal caso, la registrazione dell'attestazione **non** sarà soggetta né all'imposta di **registro** né all'imposta di **bollo**.

Difatti, ai fini del **registro**, rileva la previsione contenuta nell'[articolo 11, comma 7, D.P.R. 131/1986](#), secondo cui la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso **allegati**, ma non importa applicazione dell'imposta se trattasi di **atti non soggetti a registrazione**, fattispecie questa in cui ricade proprio l'attestazione.

Ai fini dell'imposta di **bollo**, trova invece applicazione la disposizione recata dall'articolo 5 della tabella allegata al **D.P.R. 642/1972**, rientrando l'attestazione nell'ipotesi di **esenzione** dall'imposta stabilita per gli *"Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie"*.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – II° parte

di **Guido Martinelli**

La funzione dell'[articolo 1, comma 358, Legge di Bilancio 2018](#) era duplice: **da un lato individuare** in maniera indiscutibile quali fossero **le tipologie di attività che rientrassero nel concetto di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica** e, dall'altro, **confermare l'orientamento** giurisprudenziale e amministrativo **secondo il quale sarebbe stato possibile riconoscere compensi privi di tutela previdenziale anche ai lavoratori dei sodalizi sportivi dilettantistici non lucrativi.**

La **conseguenza negativa** sarebbe stata che anche per quelle **prestazioni con causa** non riconducibile ad una **prestazione lavorativa** (essendo prevalente l'**aspetto ludico**, inter associativo, di condivisione delle finalità della associazione) ci saremmo comunque trovati di fronte ad una prestazione inquadrata come **co.co.co.** con conseguente applicazione della disciplina amministrativa prevista per tale fattispecie (vedi **comunicazione al centro per l'impiego, iscrizione nel libro unico e cedolino paga**).

La prima considerazione da fare alla luce della **abrogazione** della norma citata in premessa appare essere se a questo **si debba o meno dare un significato**. Ossia **sarà possibile sostenere che la volontà del legislatore, cancellando questa norma, sia stata quella di escludere che l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) sia come tale applicabile a prestazioni continuative di lavoro autonomo?**

Questa è proprio la tesi a cui fa riferimento la decisione della **Corte d'Appello di Roma** commentata nel [precedente contributo](#) e che, evidentemente, non è escludibile a priori.

Ma, forse, appare utile fare una piccola “storia” della disciplina dei **compensi per attività sportive dilettantistiche.**

Negli anni '70 l'emolumento per attività sportiva era riserva quasi esclusiva di coloro i quali furono poi inquadrati nella **L. 91/1981** quali **professionisti sportivi**. Ben presto, però, ci si rese conto che anche nel rimanente mondo del dilettantismo iniziavano a essere riconosciuti compensi per disciplinare i quali il legislatore fiscale emanò la **L. 80/1986, oggi abrogata.**

Questa riconosceva la possibilità di erogare “**rimborsi spese forfettari e indennità di trasferta**” in occasione della effettiva partecipazione a **eventi sportivi**. Per lungo tempo si discusse (e il problema non fu mai definitivamente risolto) se nel concetto di evento sportivo potessero essere ricondotte anche le partecipazioni agli **allenamenti**. La parte eccedente tali massimali (sessantamila lire al giorno) veniva regolarmente tassata.

Venne, poi, la **L. 133/1999**. Veniva stabilito un **massimale annuo di compenso** (l'ammontare finale era di dieci milioni di lire) **esentasse** al di sopra del quale la prestazione veniva considerata collaborazione coordinata e continuativa e regolarmente assoggettata a ritenute fiscali, previdenziali e assicurative. Se, vigente la **L. 80/1986**, lo sportivo aveva l'onere di **documentare l'effettiva pratica sportiva** e partecipazione all'attività, al fine di poter ottenere i gettoni "esentasse", ora il "**compenso**" veniva, o meglio, poteva essere riconosciuto, **anche in assenza di prova** della effettiva attività sportiva svolta.

La **L.133/1999** fu novellata dalla **legge 342/2000** che diede origine all'attuale [articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) sui compensi sportivi.

Da qui iniziarono i **problemi interpretativi** della norma.

Infatti, fino al 2000, tutti gli sportivi dilettanti, compresi gli atleti, che percepivano **compensi superiori ai dieci milioni di lire** erano regolarmente inquadrati come **lavoratori** (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'[articolo 409 c.p.c.](#)) con regolari versamenti previdenziali e assicurativi.

All'epoca (io, purtroppo per me, già operavo nel settore da tempo) senza apparenti **problematiche giuridiche od economiche**. Al di sotto della cifra indicata veniva ritenuto una sorta di **indennizzo per l'impegno sportivo**, al di sopra **veniva ritenuto vera e propria attività lavorativa tutelata sotto ogni profilo**.

La legge che trasportò nel nuovo millennio la disciplina dei **compensi sportivi** scelse la strada di collocarli, sotto il profilo fiscale, tra i "**redditi diversi**" **senza adottare alcuna limitazione alla qualificazione degli stessi**. Infatti il combinato disposto di cui agli [articoli 67 e 69 Tuir](#) e delle precedenti normative sopra citate disciplina, sotto il profilo fiscale, diversamente il compenso sulla base del suo ammontare ma, indipendentemente dal suo importo, anche milionario, **rimane qualificato come reddito diverso**.

Ne conseguì che l'**Inps** e l'**Inail** cessarono di riscuotere i loro **contributi**, indipendentemente dall'ammontare del compenso, in quanto era venuto meno il **presupposto giuridico** (reddito da lavoro) che giustificava il loro intervento.

Fino al 2005 si visse nel limbo, ossia fino a quando non fu emanato, nel marzo di quell'anno, il famoso decreto (**D.M. 15.03.2005**) che, ridisegnando le categorie dei soggetti da inquadrare presso l'allora attiva **Enpals**, ci collocò anche le categorie dei **lavoratori dello sport dilettantistico** con l'unica eccezione degli **atleti**.

Da quel momento si scatenò una copiosa produzione di prassi amministrativa e di giurisprudenza finalizzata a chiarire se i **lavoratori dello sport dovessero essere inquadrati con una formula giuridica di lavoro autonomo o subordinato (con conseguente aggravio di contribuzione fiscale, previdenziale o assicurativa), oppure se fossero tutti comunque inquadrabili tra i redditi diversi** e quindi si potesse riconoscere loro il compenso sportivo **non**

assoggettato a coperture previdenziali e assicurative indipendentemente dalla causa del loro rapporto.

Purtroppo, dopo 13 anni, **siamo tornati a questo punto.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento e cessione del quinto dello stipendio

di **Massimo Conigliaro**

Uno dei temi di maggiore attualità in materia di **sovraindebitamento del consumatore** è costituito dalla opponibilità delle **cessioni del quinto dello stipendio**.

È noto che la **L. 3/2012** concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, **meritevoli**), di vedere falciati i propri impegni.

Nell'ambito di queste procedure il problema che si pone è se il finanziamento assistito da "cessione di quote di stipendio/pensione" debba essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o possa essere **falcidiato**.

Con una condivisibile pronuncia, il **Tribunale di Pescara (decreto del 16.2.2017, Est. Capezzera)** ha ritenuto evidente che, quando la **L. 3/2012** fa riferimento alla situazione debitoria, richiama *"qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui **contratti pendenti** propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento **non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'eadem ratio**".*

D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della **L. 3/2012**, che, all'[articolo 7](#), dice: *"Il debitore in stato di sovraindebitamento **può proporre ai creditori...**"*, mentre all'[articolo 8](#) afferma: *"La proposta di accordo o di **piano** del **consumatore** prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti..."*; il riferimento allo **stato di debitore** o alla **condizione di debitore** è **integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione**.

Il Tribunale di Pescara sintetizza anche le diverse teorie di cui attualmente si dibatte. Secondo una prima, il **piano** non potrebbe pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex **L. 3/2012** ed essendo quindi inattaccabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta tesi non potrebbe pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il **quinto della pensione/stipendio** sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l'ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.

Le obiezioni risultano però **superate** osservando come *"la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l'obiettivo*

di **ristrutturare integralmente** la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd **seconda chance**, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno **reinserimento sociale**; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia”.

Del resto, altri Tribunali, nell'ambito di due delle procedure previste da tale legge, il **piano del consumatore (Tribunali di Siracusa e Pistoia)** e la **liquidazione del patrimonio (Tribunale di Piacenza)**, hanno sancito la **revocabilità** dei finanziamenti dietro **cessione del quinto** e **delega di pagamento**; in tal modo **il debitore si riappropria del suo reddito**, o meglio della somma che serve per il sostentamento della sua famiglia, **destinando la parte residua ai creditori nel loro complesso**, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con cessione del quinto.

Analogamente il **Tribunale di Napoli Nord**, in composizione collegiale (**Decreto 16.05.2018**, Pres. Caria, Est. De Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti di un consumatore, ribadendo che “*il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un **credito futuro**, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il **TFR**, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il **cessionario del quinto** debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari*”.

Si tratta di posizioni condivisibili e non soltanto sotto il **profilo giuridico**. È bene ricordare, infatti, che la **L. 3/2012** nasce con una precipua **finalità sociale** e punta ad offrire una **seconda opportunità** a coloro i quali hanno contratto debiti allorquando potevano ragionevolmente assolverli e si sono poi trovati, per eventi imprevedibili (di varia natura), a non potere regolarmente adempiere. La norma deve pertanto essere sempre letta ed interpretata con quel **favor debitoris** cui il legislatore si è ispirato, al fine di evitare che il piccolo imprenditore, il professionista, l'artigiano o il consumatore in gravi difficoltà economiche si rivolgano ad **usurai** senza scrupoli ovvero siano portati a pensare a **gesti estremi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:

ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la quotazione delle Pmi

di **Federica Furlani**

L'[articolo 1, commi da 89 a 92, Legge di Bilancio 2018](#) (L. 205/2017) ha istituito un **credito d'imposta per le piccole e medie imprese** che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1.1.2018), hanno iniziato una **procedura di ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il **decreto attuativo interministeriale MISE-MEF del 23.04.2018**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18.06.2018**, ha definito le **modalità** e i **criteri di riconoscimento** del suddetto credito d'imposta.

Per quanto riguarda i **soggetti beneficiari** dell'agevolazione, deve trattarsi di **piccole e medie imprese**, definite dalla **Raccomandazione 2003/361/CE** della Commissione del 6.05.2003, rispondenti ai seguenti parametri dimensionali:

	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Dipendenti (ULA)	meno di 10	meno di 50	meno di 250
Fatturato	non superiore a 2 milioni di euro	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 50 milioni di euro
Totale di bilancio	<i>oppure</i>	<i>oppure</i>	<i>oppure</i>
	non superiore a 2 milioni di euro	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 43 milioni di euro

e che devono inoltre:

- essere **costituite** e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della relativa istanza;
- operare nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, ovvero il [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione del 17.06.2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
- **sostenere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentare la domanda di ammissione alla quotazione **successivamente al 1° gennaio 2018**;

- ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del **31 dicembre 2020**;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali **illegali** e **incompatibili** dalla Commissione europea;
- **essere in regola con la restituzione** di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- **non** trovarsi in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà** così come individuata nel regolamento di esenzione.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, dietro presentazione di specifica istanza (**Allegato A Decreto**) fino a un **importo massimo di 500.000 euro**, nella misura massima del **50% dei costi complessivamente sostenuti, dal 1.1.2018 al 31.12.2020**, e attestati dal presidente del collegio sindacale della società istante, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, in relazione alle seguenti **attività di consulenza**:

- **attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione** e ad esso **finalizzate**, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella redazione del **piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la **fase di ammissione alla quotazione** e finalizzate ad **attestare l'idoneità della società all'ammissione** medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per **collocare presso gli investitori le azioni** oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle **informazioni finanziarie** storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un *report*, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della **due diligence finanziaria**;
- attività di assistenza della società emittente nella **redazione del documento di ammissione** e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite [nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35, Regolamento \(UE\) 596/2014](#);
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla **procedura di quotazione** quali, tra gli altri, le attività relative alla **definizione dell'offerta**, la disamina del **prospetto informativo** o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- **attività di comunicazione** necessarie a offrire la massima **visibilità della società**, a divulgare *l'investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione con modello F24 telematico**, **a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di concessione del bonus**, e inoltre non concorre alla formazione della base imponibile Ires ed Irap.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CON BRUNO DE ROSA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Documentazione transfer pricing

di **EVOLUTION**



La valutazione delle operazioni infragruppo, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 110 del Tuir, dove almeno uno dei due soggetti sia un non residente, deve avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza, cd. arm's length principle, affinché vi sia una corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe scaturito sul libero mercato, in condizioni simili, tra imprese indipendenti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la normativa di riferimento per la predisposizione della documentazione necessaria in merito alla possibilità di accedere al regime premiale previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 471/1997, in seguito delle rettifiche operate dall'Amministrazione finanziaria in merito di transfer pricing

Il [comma 7 dell'articolo 110 del Tuir](#), che reca la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), dispone che *"i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito ..."*. La finalità della norma è quella di evitare lo spostamento di materia imponibile da Stati ad elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una minore pressione fiscale.

Nel nostro ordinamento è stato introdotto un particolare **regime premiale** disciplinato

dall'[articolo 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997](#) che prevede, a determinate condizioni, la **disapplicazione delle sanzioni** (cd. *penalty protection*) per infedele dichiarazione **di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 471/1997** qualora venga rettificato il reddito da parte dell'Amministrazione in sede di accertamento.

La possibilità di accedere al regime premiale, però, è subordinata alla predisposizione della documentazione individuata dal [provv. AdE 29.9.2010](#), il quale richiede la redazione di un fascicolo documentale composta da:

- **Master file**, nel quale vanno riportate le informazioni relative al gruppo;
- **Country file**, relativo unicamente all'impresa residente.

Entrambi i documenti si articolano in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.

Va precisato che **non sempre è richiesta la redazione di entrambi i file**, in quanto occorre prima verificare la qualifica assunta dalla società residente (o dalla stabile organizzazione residente) rispetto agli altri soggetti appartenenti al gruppo. Infatti, nell'ipotesi di:

- Holding, si redigono il Master file riguardante l'intero gruppo e il Country file;
- Sub-holding: si redigono entrambi i documenti, ma il Master riguarda il sottogruppo controllato dalla società italiana;
- Controllata: si deve predisporre unicamente il Country file.

Coloro che detengono il fascicolo documentale dovranno indicarlo in dichiarazione dei redditi, pena la decadenza dal beneficio. Altro aspetto rilevante concerne **l'idoneità della documentazione**, in quanto la *penalty protection* potrà essere evocata solo nell'ipotesi in cui il fascicolo documentale risulti idoneo alle istruzioni fornite dal citato provvedimento 29.09.2010 e dall'articolo 8 del D.M. 14.05.2018, pertanto, il semplice possesso della documentazione non è sufficiente ai fini dell'agevolazione.

Infine, per i gruppi multinazionali individuati [dall'articolo 1 commi 145-146 della L. 208/2015 \(Legge di Stabilità 2016\)](#) è richiesta anche la redazione del **Country by country reporting** (CbCR) o rendicontazione Paese per Paese, secondo le disposizioni individuate dal D.M. 23.2.2017 e dal [provv. AdE 28.11.2017 n. 275956](#).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik